



TINEXTA

*Procedura per la gestione e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Riservate,
Rilevanti e Privilegiate*

Sommario

Quadro normativo di riferimento	3
Premessa	4
1. Definizione di Informazione Privilegiata, di Informazione Rilevante e di Informazione Riservata	5
2. Trattamento delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti	6
2.1 Il soggetto competente a valutare la rilevanza dell'informazione	7
2.2 Individuazione dei soggetti coinvolti e flusso informativo; iscrizione alla RIL	8
2.3 Valutazione della natura privilegiata dell'informazione	9
2.4 Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.....	10
2.5 Controllate.....	11
2.6 Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa, con analisti finanziari o con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.....	12
3. Ritardo della comunicazione	12
4. Principi generali della comunicazione di informazioni relative all'Emittente	17
5. Sondaggi di mercato	19
6. Inadempimenti della procedura e sanzioni	19
7. Modifiche ed integrazioni.....	19

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini della presente procedura (la “**Procedura**”), si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato come successivamente modificato ed integrato (la “*Market Abuse Regulation*” o la “**MAR**”) e le relative norme di esecuzione, fra le quali, il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 (“**ITS 1055**”);
- il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato (“**TUF**”);
- il Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (“**Regolamento Emittenti**”);
- le Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle informazioni privilegiate” adottate dalla Consob in data 13 ottobre 2017 (“**Linee Guida**”);
- il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA - *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

PREMESSA

La presente Procedura è adottata da Tinexta S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 17 MAR, nonché nell’ITS 1055, e regola le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna sia alla comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Riservate (come di seguito definite) riguardanti l’Emittente e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e dell’art. 93 TUF (le “**Controllate**” e, congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”).

La Procedura è finalizzata ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e la tempestiva, completa e adeguata comunicazione al mercato da parte dell’Emittente delle Informazioni Privilegiate del Gruppo, garantendo al tempo stesso la massima riservatezza e confidenzialità sino al momento della loro diffusione al pubblico; la Procedura, in particolare, è volta a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di Informazioni Privilegiate.

Sono tenuti al rispetto della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, i soci, gli amministratori, i sindaci, i direttori generali (ove nominati), i dirigenti, i dipendenti della Società e/o delle Controllate, nonché i soggetti “esterni” iscritti nel “*Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*” (il “**Registro Insider**”) o nel “*Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni rilevanti*” (la “**Relevant Information List**” o la “**RIL**”) o che comunque, a qualsiasi titolo, abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate o alle Informazioni Rilevanti (e/o alle Informazioni Riservate) riguardanti l’Emittente ed il relativo Gruppo (congiuntamente considerati, i “**Destinatari**”).

Il Registro Insider e la RIL sono disciplinati dalla procedura denominata “*Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e a Informazioni Rilevanti*”, adottata dalla Società e disponibile sul sito *internet* www.tinexta.com (la “**Procedura Registro Insider e RIL**”), alla quale si rinvia integralmente.

Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che non sono Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti (e/o Informazioni Riservate) ai sensi della Procedura, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura.

Le disposizioni della presente Procedura, nonché le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Delegato.

1. DEFINIZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA, DI INFORMAZIONE RILEVANTE E DI INFORMAZIONE RISERVATA

Ai fini della presente Procedura e in conformità all'articolo 7 MAR, per "informazione privilegiata" si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (l'"Informazione Privilegiata"). Un'informazione è di "carattere preciso", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, par. 2 MAR, se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato

A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo, che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nell'articolo 7 MAR. A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento o una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
- l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

Per "informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati" si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Per "informazione rilevante" si intende un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda direttamente o indirettamente la Società e che abbia tutte le caratteristiche per assumere, in un secondo, anche prossimo, momento, natura di Informazione Privilegiata (l'"Informazione Rilevante").

Per “*informazione riservata*” si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda direttamente o indirettamente l’Emittente che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita e/o elaborata dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni (l’“**Informazione Riservata**”).

2. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

Ciascun Destinatario è tenuto a:

- a) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate;
- b) trattare le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate solo nell’ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
- c) assicurare che le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio e comunque nel rispetto della presente Procedura.

A ciascun Destinatario è fatto espresso divieto di:

- a) comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali sia venuto a conoscenza, se non indispensabile nell’ambito del normale esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- b) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- c) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- d) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- e) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono, per conto proprio o di terzi;

- f) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate per conto proprio o di terzi.

I divieti di cui sopra si applicano, altresì, a tutte le Informazioni Riservate e le Informazioni Rilevanti delle quali i Destinatari vengano a conoscenza.

L'articolo 9 del MAR prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata.

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente o indirettamente detto Emittente, se tali da assumere caratteristiche di Informazione Privilegiata per l'Emittente stesso.

Nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, in ogni caso, (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; il tutto in conformità a quanto disposto dal presente articolo 2 della Procedura.

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata (il "**Ritardo**") al ricorrere delle condizioni indicate all'articolo 3 della Procedura.

2.1 IL SOGGETTO COMPETENTE A VALUTARE LA RILEVANZA DELL'INFORMAZIONE

La gestione della presente Procedura e le valutazioni in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società (o le sue Controllate) è di competenza della Funzione di Gestione delle Informazioni Privilegiate, la quale è ricoperta dall'Amministratore Delegato della Società ("**FGIP**"). In particolare, la FGIP:

- a) concorre alla definizione e alla valutazione periodica della presente Procedura;
- b) individua le Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate ("**FOCIP**") e impartisce alle stesse disposizioni per la corretta applicazione dalla presente Procedura;
- c) provvede alla mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti;
- d) definisce i criteri per l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- e) individua le specifiche Informazioni Rilevanti;
- f) impartisce disposizioni per la corretta gestione della RIL al Responsabile Affari Societari e Legali della Società (il "**Soggetto Preposto**"), quale delegato dalla FGIP alla sua tenuta;
- g) monitora la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- h) individua il momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene Privilegiata;

- i) impartisce disposizioni per la corretta gestione del Registro Insider al Soggetto Preposto, quale delegato dalla FGIP alla sua tenuta (si veda in proposito la Procedura Registro Insider e RIL);
- j) decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- k) monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- l) monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate;
- m) offre ai dipendenti e, in particolare, alle FOCIP un supporto tecnico per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente.

Le attività di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), j), k) e l) sono svolte dalla FGIP, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Amministrazione della Società, con l'ausilio del Responsabile Affari Societari e Legali della Società, della funzione Compliance, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**") ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* del TUF, del Responsabile dell'Investor Relations e dei singoli Responsabili delle FOCIP cui inerte l'informazione da trattare ("**Info Room**").

Al fine della valutazione e gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e tenuto conto della natura degli strumenti finanziari della Società, dovranno essere monitorati i dati, le circostanze o gli eventi relativi alla Società e alle sue Controllate (ove potenzialmente *price sensitive* rispetto agli strumenti finanziari della Società).

Nella valutazione e gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, la Società si atterrà a quanto previsto dal MAR, dal TUF, dal Regolamento Emittenti, dai regolamenti emanati da Borsa Italiana e dalle relative istruzioni e dalle Linee Guida.

2.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E FLUSSO INFORMATIVO; ISCRIZIONE ALLA RIL

La FGIP associa a ciascun flusso di Informazioni Rilevanti gli organi societari e le FOCIP che hanno accesso alle stesse, al fine di mettere in relazione il predefinito e atteso sviluppo di ciascun flusso di Informazioni Rilevanti con i soggetti e le FOCIP che, a vario titolo, hanno motivo di avere accesso a tale tipo di informazioni. A tali fini, ogni Destinatario che dovesse venire a conoscenza di Informazioni Privilegiate o Rilevanti, deve darne immediata comunicazione alla FGIP per le necessarie valutazioni del caso. Ove l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva il Destinatario dovrà informare periodicamente la FGIP e le FOCIP competenti in merito allo stato di avanzamento, con la cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

I Destinatari che vengono a conoscenza delle Informazioni Rilevanti devono essere iscritti alla RIL, con le medesime modalità previste per l'iscrizione nel Registro Insider indicate nella Procedura Registro Insider e RIL cui si rinvia. Pertanto, la RIL rimane alimentata sintantoché

l'informazione (i) non si perfeziona come Privilegiata e, dunque, è comunicata al mercato previa iscrizione, da parte del Soggetto Preposto, quale delegato dalla FGIP, dei soggetti iscritti nella RIL nel Registro Insider, oppure (ii) pur perfezionandosi come Privilegiata, è fatta oggetto di procedura di ritardo ai sensi dell'articolo 3. Negli altri casi in cui l'informazione non si qualifica come Privilegiata e vengono meno le caratteristiche alla base dell'identificazione della natura Rilevante dalla stessa, la RIL cessa di essere alimentata e viene chiusa. La RIL viene aggiornata anche con l'indicazione delle eventuali persone non presenti nella sopra indicata mappatura che hanno accesso alla Informazione Rilevante, anche su segnalazione di tali medesime persone (c.d. autodenuncia).

2.3 VALUTAZIONE DELLA NATURA PRIVILEGIATA DELL'INFORMAZIONE

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi del presente articolo (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3), è effettuata tenuto conto delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata di cui all'articolo 1 della Procedura, secondo le modalità di seguito indicate, anche tenendo conto dell'elenco esemplificativo e non esaustivo riportato nell'Allegato "A".

Tale valutazione è rimessa alla competenza della FGIP, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione della Società, con l'ausilio del Responsabile Affari Societari e Legali della Società, della funzione Compliance, del Dirigente Preposto, del Responsabile dell'Investor Relations e dei singoli responsabili delle FOCIP cui inerte l'informazione da trattare.

Qualora ad esito della predetta valutazione la FGIP, con l'ausilio dell'Info Room:

- a) ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 4 della Procedura;
- b) ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico secondo quanto previsto dal successivo articolo 2.4 della Procedura (salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3), garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque, (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; nonché (iii) in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa *pro tempore* vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

L'Emittente si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività

professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata.

2.4 DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire, quanto prima possibile, mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto da parte della funzione aziendale preposta. Il testo del comunicato stampa deve essere sottoposto: (i) alla FGIP ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, al Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno previa attestazione, nel caso il testo sia relativo ad informativa di natura contabile, del Dirigente Preposto. Il comunicato viene immesso nel circuito SDIR-NIS organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, attraverso lo SDIR-NIS, è trasmesso alla Consob e alle agenzie di stampa collegate al sistema¹.

Il comunicato dovrà contenere gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti e gli elementi necessari a garantire la compiuta e corretta rappresentazione delle connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'evento o del complesso di circostanze alle quali si riferisce l'Informazione Privilegiata stessa.

La Società è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note. In presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse il comunicato sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.

Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dalle competenti strutture interne. Prima della diffusione del comunicato nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata da parte di esponenti aziendali della Società e/o del Gruppo riguardo alle Informazioni Privilegiate.

Allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, l'Emittente preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che la medesima pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare

¹ Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. b), dell'ITS 1055 "Gli emittenti (...) divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (...) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione."

rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana.

La diffusione delle Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione. Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta la conferma, attraverso il sistema SDIR-NIS, della corretta decorrenza del periodo di embargo previsto dalla normativa pro tempore vigente. Qualora, in casi eccezionali, la funzione deputata non possa utilizzare il sistema SDIR-NIS ovvero riscontri anomalie nel funzionamento del sistema, deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana ed adempiere agli obblighi informativi nei confronti del pubblico secondo le modalità alternative stabilite dalla Autorità competente.

In ogni caso, l'Emittente assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa viene inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle informazioni regolamentate.

La funzione deputata si attiva senza ritardo per il caricamento del comunicato stampa sul sito internet della Società da parte delle funzioni a ciò dedicate, garantendo che: (i) siano assicurati un accesso non discriminatorio e gratuito all'Informazione Privilegiata; (ii) l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in una sezione del sito internet facilmente identificabile; (iii) la data e l'ora della pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate; il tutto nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 4, ove applicabili.

La Società conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.

2.5 CONTROLLATE

La Società comunica al pubblico, senza indugio, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società ovvero le Controllate, se tali da assumere le caratteristiche di Informazioni Privilegiate per la Società stessa.

Al fine di monitorare i flussi relativi alle società del Gruppo, la presente Procedura (unitamente alla Procedura Registro Insider, RIL) sarà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (ovvero all'Amministratore Unico) di ciascuna società del Gruppo che, firmando per accettazione, si impegneranno a comunicare

tempestivamente alla FGIP le Informazioni Riservate e le Informazioni Rilevanti relative a ciascuna società del Gruppo.

2.6 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI IN OCCASIONE DI ASSEMBLEE, INCONTRI CON LA STAMPA, CON ANALISTI FINANZIARI O CON I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

La diffusione di un'Informazione Privilegiata in occasione di un'Assemblea dei soci dell'Emittente determina l'obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di cui all'articolo 2.4.

Nel caso in cui l'Emittente od altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, il Responsabile dell'Investor Relation provvede a:

- a) comunicare anticipatamente alla Consob e a Borsa Italiana la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
- b) trasmettere alla Consob e a Borsa Italiana la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri;
- c) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dal paragrafo 2.4, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati.

Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri l'Emittente non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dal paragrafo 2.4, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

Nel caso in cui l'Emittente partecipi ad incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dei quali vengono presi in esame dati relativi alle prospettive aziendali, qualora le delegazioni delle organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, l'Emittente comunica al pubblico ogni eventuale Informazione Privilegiata ivi illustrata.

3. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 CONDIZIONI PER IL RITARDO

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente;
- b) il Ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) l'Emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

3.2 PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEL RITARDO DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Come indicato al precedente articolo 2.3, la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità: (i) della FGIP, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, (ii) del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine (i) la FGIP, o, in caso di sua assenza o impedimento, i sostituti sopra indicati o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione, individua la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute nelle Linee Guida e negli orientamenti pubblicati dall'ESMA. Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, questi deposita presso la sede sociale i documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del Ritardo. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dall'ITS 1055 per la prova e la notifica del Ritardo, come di seguito precisato.

Per il Ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata l'Emittente utilizza lo schema di cui all'Allegato "B", cui dare data certa attraverso l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) o diverse modalità elettroniche che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, ITS 1055, anche attraverso fornitori del servizio in *outsourcing*, di seguito riportate:

- (A)** data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
- (B)** identità delle persone che presso l'Emittente sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste per il Ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (C)** prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente,

devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

La FGIP, o, in caso di sua assenza o impedimento, i sostituti sopra indicati, garantisce la riservatezza e la secretazione dell'Informazione Privilegiata ritardata, adottando ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto, ad assicurare il mantenimento della citata riservatezza (ad esempio, in caso di documenti in formato elettronico, sono predisposte misure tali da garantire un limitato accesso al relativo sistema documentale), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, ITS 1055 indicate alla precedente lettera (A). A tale scopo informa immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider, dell'attivazione della procedura del Ritardo affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita Sezione Occasionale relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima che non sono già iscritti nella Sezione Permanente; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella Sezione Occasionale e nella Sezione Permanente dell'attivazione della procedura del Ritardo (la Sezione Occasionale e la Sezione Permanente entrambe come definite nella Procedura Registro Insider e RIL) e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 4.1 (ove applicabili).

3.3 COMPORAMENTO DELL'EMITTENTE DURANTE IL RITARDO

Durante il Ritardo, l'Amministratore Delegato, o, in caso di sua assenza o impedimento, i sostituti sopra indicati, monitora caso per caso e con il supporto del soggetto indicato nei documenti depositati ai sensi della lettera (B) dell'articolo 3.2 che precede, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

L'Emittente predispone in via preventiva una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerge il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo.

Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico quanto prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 2 della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 3.4.

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, par. 8, MAR, quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare

integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, la FGIP segnala alla FOCIP competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. articolo 4, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052), salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, la FGIP segnala alla FOCIP competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR.

Durante il Ritardo l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di Ritardo.

3.4 NOTIFICA DEL RITARDO

Quando ha ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata ai sensi del presente articolo, la Società, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale Ritardo all'Autorità competente (secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità) fornendo le informazioni previste dall'ITS 1055 come di seguito indicato.

Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, ITS 1055 la notifica del Ritardo all'Autorità deve comprendere le seguenti informazioni:

- (A) identità dell'Emittente: ragione sociale completa;
- (B) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;
- (C) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (D) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (E) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (F) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

Ai sensi dell'art. 114, comma 3, TUF l'Emittente, su richiesta della Consob, fornisce una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

3.5 ESCLUSIONI

La Società, previo assenso della FGIP e a condizione che esistano un obbligo di riservatezza, un rapporto giustificativo e misure organizzative idonee e segregare le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate o le Informazioni Privilegiate, può comunicare, esclusivamente per ragioni d'ufficio e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili e facendo in modo che sia mantenuta la riservatezza, le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate.

La comunicazione potrà avvenire, a titolo esemplificativo, verso i seguenti soggetti:

- a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- e) agenzie di *rating*;
- f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- g) qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

Gli obblighi di seguito riportati dovranno essere rispettati sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico ai sensi del MAR. La comunicazione a soggetti terzi di Informazioni Privilegiate può avvenire esclusivamente nel caso in cui sia stata attivata la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate o le Informazioni Rilevanti relative alla Società e le informazioni inerenti alle Controllate.

A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate tali informazioni.

Qualora la FGIP abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo

di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

4. PRINCIPI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

In aggiunta a quanto indicato all'articolo 2 della Procedura, i Destinatari sono obbligati a:

- a) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- b) utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- c) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura, nel caso in cui l'Informazione Riservata acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.

Ciascun Destinatario è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata, Rilevante o Privilegiata che gli viene consegnata. La documentazione inerente tali Informazioni deve essere conservata a cura del Destinatario, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Destinatario debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Riservata, Rilevante o Privilegiata nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. In caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione.

Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o Informazioni Privilegiate, oggetto della procedura di ritardo, deve evidenziare il carattere strettamente riservato, apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO".

Ogni rapporto da parte del Destinatario con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate o Rilevanti dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della funzione Investor Relation, la quale dovrà ottenere l'autorizzazione della FGIP. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Riservata contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione del Dirigente Preposto. Per ciò che concerne la diffusione delle Informazioni Privilegiate si rinvia all'articolo 2.6.

4.2 COMUNICAZIONE TRAMITE IL SITO INTERNET

Al fine di garantire una corretta informazione, la Società deve:

- i. riportare i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria agli investitori, evitando di perseguire finalità promozionali;
- ii. indicare in chiaro, nella pagina *internet*, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- iii. assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, fermo restando che la versione italiana resta comunque il testo di riferimento;
- iv. diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata con i comunicati stampa;
- v. citare la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e/o notizie provenienti da terzi;
- vi. dare notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito *internet* dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
- vii. mettere a disposizione del pubblico tramite *internet* i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- viii. indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- ix. effettuare eventuali rinvii ad altri siti *internet* sulla base di principi di correttezza e neutralità, in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito *internet* si trova;
- x. indicare la fonte e l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- xi. consentire una libera consultazione del sito evitando, ove possibile e anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionare l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- xii. osservare la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria ovvero nei *forum* di discussione al fine di non alterare la parità informativa tra gli investitori.

La Società, al fine di garantire una corretta e completa informazione agli azionisti, si atterrà, in

ogni caso, alle eventuali raccomandazioni formulate in materia dall'Autorità competente.

4.3 RUMORS

La FGIP, con l'ausilio del Soggetto Preposto, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, potrà in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della società (e, ove rilevante, di Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumors*), valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore.

5. SONDAGGI DI MERCATO

La comunicazione di informazioni funzionale alla realizzazione di sondaggi di mercato, nonché l'eventuale ricezione di informazioni nel contesto di detti sondaggi, sono gestite dalla Società, direttamente e/o – ove applicabile – per il tramite di terzi, in conformità e nel rispetto della normativa vigente.

6. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni della presente Procedura, l'Emittente e le altre società del Gruppo – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

L'eventuale inosservanza da parte dei componenti degli organi sociali verrà sanzionata nelle forme consentite dalla normativa applicabile. Per le persone che prestano invece la loro attività in favore della Società e/o delle Controllate sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera, l'inosservanza di quanto disposto nella presente Procedura determina l'applicazione delle misure previste nelle lettere di incarico o nei diversi rapporti contrattuali in essere.

Si rammenta, infine, che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione al mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, 185 e ss. TUF) e amministrativa (artt. 187-bis, 187-ter e ss. TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti.

7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio

di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.

* * *

Allegati:

- Allegato "A": Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate
- Allegato "B": Schema per il ritardo della comunicazione (ai sensi dell'art. 17, co. 4, Regolamento UE 596/2014)

ALLEGATO "A"
POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Di seguito è fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni privilegiate che potrebbero interessare un emittente. In particolare, si tratta delle informazioni attinenti:

- a) assetti proprietari
- b) composizione del management
- c) piani di incentivazione del management
- d) attività dei revisori - operazioni sul capitale
- e) emissione di strumenti finanziari
- f) caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- g) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- h) ristrutturazioni e riorganizzazioni
- i) operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building
- j) procedure concorsuali
- k) contenzioso legale
- l) revoca di affidamenti bancari
- m) svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- n) brevetti, licenze, diritti, ecc.
- o) insolvenze di importanti debitori
- p) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- q) acquisto o vendita di asset
- r) andamento della gestione
- s) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise)
- t) ricevimento o annullamento di ordini importanti
- u) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- v) modifica dei piani di investimento
- w) policy di distribuzione di dividendi
- z) tutte le altre tipologie di informazioni di volta in volta indicate dalla Consob.

ALLEGATO "B"
SCHEMA PER IL RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

NOTIFICA DEL RITARDO

(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

1	IDENTITA' DELL'EMITTENTE		
a)	Denominazione Sociale		
	Codice Fiscale		
2	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE RESPONSABILE DELL'ASSUNZIONE DELLA DECISIONE DI COMUNICARE AL PUBBLICO L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
a)	Nome e Cognome	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente		
c)	Contatti aziendali	Indirizzo di posta elettronica	<i>Numero di Telefono</i>
3	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO²		
a)	Oggetto dell'Informazione Privilegiata		
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni		

² La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata.

	Regolamentate [indicare Nome del sistema SDIR]/numero protocollo fax a Borsa Italiana/comunicazioni PEC ad agenzia di stampa			
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	
4	IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata			
b)	data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	
5	INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata			
6	IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO CONTINUO DELLE CONDIZIONI CHE CONSENTONO IL RITARDO			
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>

7 IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA				
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
8 IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI DELLA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE SUL RITARDO E DELLA SPIEGAZIONE PER ISCRITTO				
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
9 MOTIVAZIONE DEL RITARDO				
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società			
b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico.			

c)	<p>Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.</p>
d)	<p>In aggiunta alla prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Luogo e data _____ , _____